



Berna, 26 novembre 2025

**Ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come concime (ORSOAn)**  
**Commento**

---





## Sintesi

*L'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) viene adattata a nuove conoscenze scientifiche. L'adattamento prevede la liberalizzazione del riciclaggio di determinate proteine animali per l'alimentazione di determinati animali da reddito, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza. Inoltre, la modifica mira a mantenere l'equivalenza con il diritto UE. La presente ordinanza integra le misure di sicurezza dell'OSOAn con ulteriori requisiti.*

## Situazione iniziale

Le deroghe speciali al divieto di alimentare gli animali da reddito con proteine animali di cui all'articolo 27 OSOAn devono essere ampliate con la revisione dell'OSOAn, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza (cfr. commento all'OSOAn del 26 novembre 2025). La presente ordinanza integra le misure di sicurezza dell'OSOAn con ulteriori requisiti. Per proteggere la salute umana e animale, il «riciclaggio canalizzato» richiede la separazione delle proteine animali di specie diverse lungo la catena degli alimenti per animali. A tale proposito, finora l'OSOAn faceva riferimento all'articolo 32a dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001<sup>1</sup>.

Nella presente ordinanza vengono definiti i requisiti tecnici per il «riciclaggio canalizzato», che sono in gran parte in linea con il diritto dell'UE. Tuttavia, in alcuni punti, l'ordinanza contiene anche differenze intenzionali con esso. Ad esempio, il diritto UE prevede generalmente deroghe per la detenzione simultanea di specie di animali da reddito in aziende della produzione primaria per le quali non è determinato il rispettivo alimento per animali, senza stabilirne i criteri. Visto che solo poche aziende in Svizzera detengono animali di una sola specie, è necessario stabilire le deroghe e i criteri necessari nell'articolo 51 capoverso 2. D'altra parte, ad esempio, si rinuncia alle notifiche e agli elenchi previsti dalla normativa UE per le aziende detentrici di animali in cui vengono somministrati agli animali prodotti in polvere sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e allo stesso tempo sono presenti ruminanti più anziani. Tale regolamento non si ritiene necessario, poiché i ruminanti contraggono la BSE da giovani. Se la farina di pesce è sicura per i vitelli, la detenzione contemporanea di bovini adulti non presenta criticità.

## Contenuto del disegno

I capisaldi delle diverse catene di riciclaggio sono descritti negli articoli 29–32 OSOAn. Un determinato canale inizia con la produzione di materiale greggio monovarietale per la produzione del tipo di proteine descritto nel rispettivo articolo e termina con l'azienda detentrici di animali, in cui solo alle specie animali di destinazione descritte nello stesso articolo possono essere somministrati alimenti contenenti le rispettive proteine.

Per la produzione e il trasporto del materiale greggio, nonché per la trasformazione fino al trasporto delle proteine trasformate agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, i requisiti per la separazione mirano alla «monovarietà» delle proteine trasformate (come materiale di partenza per la produzione di alimenti per animali).

La separazione a partire dalla fase di produzione degli alimenti per animali fino al loro trasporto all'azienda detentrici ha come scopo principale quello di garantire che agli animali da reddito ivi detenuti siano somministrati alimenti che non contengono proteine animali vietate per la loro specie.

Se ai suini devono essere somministrate proteine animali di pollame, ciò significa, ad esempio, che nell'azienda alimentare devono essere raccolti e immagazzinati esclusivamente sottoprodotti di pollame; questi non devono essere contaminati con proteine di altre specie animali durante il trasporto allo stabilimento di trasformazione, durante la produzione di proteine trasformate di pollame e durante il successivo trasporto allo stabilimento di produzione di alimenti per animali. Nello stabilimento di produzione di alimenti per animali le proteine di pollame possono essere utilizzate esclusivamente per l'alimentazione di suini. Durante il trasporto verso le aziende detentrici di animali, gli alimenti destinati ad altre specie animali non devono essere contaminati con alimenti contenenti proteine di pollame; per questo motivo, al trasporto di alimenti sfusi (non imballati) per animali si applicano speciali requisiti di pulizia (cfr. art. 32b OSOAn e commento all'art. 32b OSOAn). Nell'azienda detentrici di animali è necessario garantire che i ruminanti e il pollame non abbiano contatto con gli alimenti per suini, visto che è vietato somministrare loro proteine di pollame.

Poiché le proteine di pollame possono essere somministrate anche agli animali acquatici, negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali è possibile utilizzare gli stessi impianti e installazioni per produrre alimenti per i suini e per gli animali acquatici in aziende d'acquacoltura. Ciò è possibile anche se si utilizzano in aggiunta proteine trasformate da insetti, perché queste sono consentite sia per i suini sia per gli animali acquatici in aziende d'acquacoltura. Tuttavia, se per la produzione e di alimenti per pesci vengono utilizzate anche proteine di suini, l'uso congiunto degli impianti e delle installazioni non è più consentito perché è vietato somministrare proteine di suini ai suini.

Secondo il principio del «riciclaggio canalizzato», per ogni azienda i requisiti per la separazione nelle diverse fasi della filiera dipendono da ciò che viene fatto all'interno di essa. Se si svolgono attività per più canali secondo gli articoli 29–32, aumentano anche i requisiti e gli oneri per la separazione. In molti casi, queste aziende devono effettuare analisi regolari nell'ambito del controllo autonomo per individuare, tra l'altro, i costituenti che non possono essere presenti nel rispettivo prodotto per il quale è richiesta la monovarietà o che non sono autorizzati per gli animali a cui esso è destinato.

L'individuazione di costituenti di origine animale che non possono essere somministrati alle rispettive specie animali acquisisce sempre più importanza nel contesto delle nuove possibilità di somministrazione di proteine animali. Per gli alimenti per animali,

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/2246, del 15 novembre 2022, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1.



*la procedura è stabilita nel diritto in materia. Vengono stabilite le disposizioni necessarie per le fasi a monte e a valle del «riciclaggio canalizzato». Secondo l'allegato 4 numero 11 OSOAn, determinati sottoprodotti di origine animale, come le farine animali (delle categorie ad alto rischio 1 e 2), devono essere marcati con trieptanoato di glicerina (GTH). La disponibilità di un metodo di rilevamento fa parte degli strumenti per monitorare il «riciclaggio canalizzato» poiché può essere utilizzato per differenziare le farine di carni e ossa etichettate con GTH dalle «proteine trasformate per l'alimentazione animale» a basso rischio. Pertanto, nell'OSOAn deve essere designato un laboratorio di riferimento e il metodo di analisi deve essere regolamentato nella presente ordinanza.*

*Inoltre, per la produzione e l'uso di concimi contenenti farine animali di categoria 2 (farine di carne e ossa) e proteine trasformate, devono essere incluse disposizioni di attuazione analoghe a quelle del diritto UE.<sup>2</sup> Ciò mira a impedire che gli animali ingeriscano concime contenente sottoprodotti di origine animale vietati per la loro alimentazione (ad es. materiale derivato da ruminanti e in generale materiale di categoria di rischio 2, che in linea di principio non è consentito per la produzione di alimenti per animali).*

---

<sup>2</sup> Allegato XI capo II del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sotto posti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488 del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.



## Commento relativo ai singoli articoli

### *Capitolo 1: Oggetto*

L'oggetto corrisponde alle competenze e ai compiti delegati al DFI dal Consiglio federale nell'OSOAn (cfr. ingresso).

### *Capitolo 2: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione.*

Gli articoli 2–29 stabiliscono requisiti dettagliati per le diverse possibilità di «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 29–32 OSOAn per le fasi di ottenimento di materiale greggio, il suo trasporto allo stabilimento di trasformazione e la trasformazione in questi stabilimenti, nonché il successivo trasporto delle proteine trasformate allo stabilimento di produzione di alimenti per animali.

Per i casi in cui il materiale greggio proviene da aziende alimentari, il capitolo contiene prescrizioni specifiche per tutte le fasi della catena. In altri casi, ad esempio per quanto riguarda l'alimentazione con farina di pesce secondo la sezione 1 (art. 2–4), o con proteine trasformate da insetti nella sezione 6 (art. 25–27), il materiale greggio proviene in parte o comunque direttamente dalla produzione primaria. In questi casi, le prescrizioni specifiche per il riciclaggio canalizzato iniziano nella fase di trasformazione del materiale greggio.

Se per il trasporto sfuso è prescritta una pulizia secondo una procedura documentata (ad es. art. 4 cpv. 2), la procedura deve essere preventivamente approvata dall'autorità competente (cfr. art. 32b OSOAn e commento all'art. 32b OSOAn).

### *Capitolo 3: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali*

Gli articoli 30–47 stabiliscono requisiti dettagliati per le diverse possibilità di riciclaggio canalizzato ai sensi degli articoli 29–32 OSOAn per la produzione di alimenti per animali e il loro immagazzinamento.

### *Capitolo 4: Requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito*

Gli articoli 48 e 49 contengono i criteri per la separazione della produzione di alimenti per animali da compagnia e per animali da reddito in riferimento al «riciclaggio canalizzato». In alcuni casi definiti è possibile l'uso congiunto di impianti e installazioni. L'articolo 48 riguarda esclusivamente i prodotti di ruminanti; inoltre, per il fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (cpv. 2 lett. b) si applicano le limitazioni di cui all'articolo 30. Per tutti i sottoprodotti di origine animale che possono essere somministrati a tutti gli animali da reddito ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 OSOAn (ad es. anche le uova e i prodotti a base di uova), non vi sono restrizioni di alcun tipo per quanto riguarda la produzione di alimenti per animali da reddito né per animali domestici.

### *Capitolo 5: Requisiti per l'immagazzinamento e l'utilizzo di alimenti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale nelle aziende della produzione primaria*

Gli articoli 50 e 51 disciplinano la gestione di alimenti per animali nelle aziende detentrici di animali.

L'articolo 51 è un articolo centrale della presente ordinanza. Il capoverso 2 stabilisce i criteri per la detenzione comune ma separata di specie animali per le quali sono consentiti o vietati alimenti contenenti determinate proteine animali. Ai sensi del regolamento (CE) 999/2001<sup>3</sup> allegato IV capo III sezione D capoverso 2, l'autorità competente può ammettere deroghe «a condizione che nell'allevamento vengano adottate misure per evitare che tali mangimi composti siano somministrati a una specie animale alla quale non sono destinati». Tuttavia, il regolamento UE non contiene i criteri a tale proposito.

Poiché in Svizzera sono poche le aziende che detengono animali di una sola specie, il potenziale delle nuove possibilità di alimentazione sarebbe molto ridotto senza le deroghe proposte nell'articolo 51 capoverso 2. Non tutte le aziende detentrici di animali di specie diverse saranno in grado di soddisfare i requisiti per la separazione per settore aziendale. Tuttavia, le aziende con diversi settori aziendali ben definiti dovrebbero in futuro essere in grado di utilizzare le nuove possibilità di alimentazione con proteine animali. Per l'attuazione nelle aziende sono in programma linee guida settoriali. La corretta separazione deve essere monitorata (soprattutto nelle detenzioni di suini) nel corso di visite periodiche da parte dei servizi di sanità animale e delle organizzazioni di settore (soprattutto nelle aziende detentrici di pollame). Non si propongono ulteriori controlli ufficiali o nuovi obblighi di autorizzazione per le aziende detentrici di animali. La sorveglianza ufficiale del riciclaggio canalizzato deve essere integrata nei controlli periodici della produzione primaria. A tal fine, è necessario adeguare la documentazione di controllo pertinente.

In base a questo regime e alle condizioni quadro stabilite per tutte le altre fasi della catena di riciclaggio, è garantita la sicurezza delle possibilità estese di somministrare proteine animali agli animali da reddito.

Il capoverso 3 stabilisce che non sono possibili deroghe ai sensi del capoverso 2 per i detentori che miscelano i rispettivi alimenti per animali esclusivamente per l'uso nella propria azienda (=preparatori a domicilio). (Non dappertutto) le contaminazioni incrociate potrebbero essere evitate nella prassi.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.



#### *Capitolo 6: Diagnostica e misure*

Gli articoli 52 e 53 specificano i requisiti per i metodi di analisi e per il campionamento per le analisi. Se per alcune categorie di aziende devono essere eseguite analisi periodiche per la ricerca di costituenti di origine animale, ciò è prescritto negli articoli corrispondenti (ad es. art. 5 cpv. 2 lett. c).

#### *Capitolo 7: Requisiti per l'utilizzo di concimi*

Le misure proposte negli articoli 54 e 55 si concentrano sull'obiettivo indicato nel titolo del capitolo e sull'equivalenza con il diritto dell'UE. Come conseguenza dell'ulteriore coordinamento con la revisione dell'ordinanza sui concimi, non è escluso che alcune disposizioni dettagliate vengano successivamente spostate dall'OSOAn all'ordinanza sui concimi (o viceversa).



## 1 Ripercussioni

### 1.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

A seguito della presente modifica si prevede un certo onere supplementare per la Confederazione e i Cantoni in qualità di organi esecutivi competenti.

Le nuove possibilità di somministrare proteine animali agli animali da reddito richiedono la registrazione o un'autorizzazione da parte del controllo ufficiale degli alimenti per animali o del Cantone e sono legate a misure di sicurezza che devono essere sorvegliate da queste autorità. L'onere supplementare dipenderà dalla misura in cui le nuove possibilità di somministrazione saranno utilizzate nella pratica. Si stima che per il controllo ufficiale degli alimenti per animali saranno necessari 0,5 equivalenti a tempo pieno; le risorse necessarie saranno finanziate mediante la riscossione di emolumenti. Il previsto onere supplementare per i Cantoni è giustificato, poiché le modifiche proposte servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell'UE (v. commento al n. 2) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l'UE. Le modifiche servono inoltre a prevenire efficacemente le epizootie e contribuiscono a mantenere o migliorare il livello di salute degli animali in Svizzera e a ridurre i danni arrecati all'economia del Paese da eventuali focolai epizootici.

L'USAV dovrà sostenere un certo onere supplementare in quanto è l'organo responsabile delle nuove autorizzazioni (ad es. per esperimenti in materia di alimentazione). Inoltre, inizialmente vi sarà un onere amministrativo per la preparazione degli aiuti all'esecuzione, l'assistenza all'elaborazione dei piani del settore ecc. Eventuali oneri supplementari per l'USAV possono essere compensati internamente nell'ambito del bilancio ordinario.

### 1.2 Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

L'utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali da reddito ha senso dal punto di vista ecologico, poiché rien tra in una logica di economia circolare e permette di ridurre al minimo le perdite di nutrienti. Inoltre, l'allentamento dei requisiti per il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale consente alle aziende interessate di intraprendere ulteriori attività commerciali. Soltanto il futuro potrà chiarire in quale misura, in queste condizioni quadro, le proteine animali possano sostituire nella pratica altri vettori proteici, come i prodotti di soia importati.

Nonostante l'allentamento della regolamentazione, grazie alla liberalizzazione soltanto limitata delle possibilità di riciclaggio (esclusivamente proteine animali della categoria 3 a determinati non ruminanti) e alle severe condizioni di separazione lungo la catena di produzione, non sussiste alcun pericolo per gli esseri umani e gli animali. La somministrazione di proteine animali delle categorie 1 e 2 a non ruminanti e delle categorie 1-3 a ruminanti rimane vietata. Tutti i materiali direttamente collegati alla trasmissione della BSE rientrano nella categoria 1 e devono essere inceneriti. In questo modo è garantita la tutela della salute pubblica.

## 2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Gli obblighi internazionali derivanti per la Svizzera dalla presente revisione sono da ricondurre essenzialmente all'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81; nel seguito denominato «Accordo agricolo»), all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21) e all'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (nel seguito denominato «Accordo SPS»; RS 0.632.20, allegato 1A.4.).

- UE

Le modifiche dell'ordinanza proposte servono all'armonizzazione con il nuovo diritto europeo in materia di sanità animale ai fini del mantenimento dell'equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. L'aggiornamento dell'Allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale è attualmente in sospeso. Le modifiche proposte consentono, ad esempio, l'esportazione di sottoprodotti di origine animale riciclati separatamente a clienti negli Stati membri dell'UE, oppure anche l'importazione e l'utilizzo di «proteine animali trasformate» prodotte in tali Paesi e di alimenti per animali che le contengono. Le nuove disposizioni sono quindi compatibili con gli obblighi derivanti dall'Accordo agricolo bilaterale.

Nel quadro dei negoziati sul pacchetto Svizzera-UE, nel dicembre del 2024 la Svizzera e l'Unione europea hanno concluso un nuovo protocollo sulla sicurezza alimentare che amplia l'Accordo agricolo. Il protocollo prevede l'istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare tra Svizzera e UE che copre l'intera catena alimentare e include anche il commercio di animali e prodotti di origine animale, compresi gli alimenti di origine animale (spazio veterinario comune; attuale allegato 11). Se il protocollo sulla sicurezza alimentare entrerà in vigore, la legislazione aggiornata dell'UE in materia di salute animale si applicherà anche alla Svizzera, poiché gli atti normativi pertinenti dell'UE sono integrati nell'allegato 1 del protocollo sulla sicurezza alimentare. In tal caso, la OSOAn e la ORSOAn potrebbe essere abrogata.

- OMC

Il diritto commerciale mondiale (diritto OMC), in particolare il GATT e l'Accordo SPS che lo completa, si fonda sul principio della non discriminazione tra membri dell'OMC e costituisce, tra l'altro, la base per valutare la legittimità delle misure sanitarie e fitosanitarie nei singoli Stati membri.

Le misure sanitarie attualmente disciplinate nell'OSOAn comportano certamente ostacoli al commercio, ma finora erano necessarie per proteggere la salute degli esseri umani e degli animali. Le misure erano pertanto giustificate ai sensi del GATT e dell'Accordo SPS. Grazie alle nuove conoscenze scientifiche nel settore dell'alimentazione animale, le attuali misure sanitarie



non sono più necessarie e possono essere allentate. Di conseguenza, il commercio internazionale nel settore degli alimenti contenenti proteine animali è liberalizzato e gli ostacoli al commercio vengono ridotti. La presente revisione è quindi compatibile con gli obblighi derivanti dal GATT e dall'Accordo SPS.

**Allegati: Disegno**